TITOLO IV

POTERI DEI COMUNI E GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 27
CONTROLLO DEI DATI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquistati in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.33, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi la planimetria dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
Tale invito dovrà contenere i riferimenti essenziali alle sanzioni previste per la omessa o infedele denuncia.
Si applicano le seguenti sanzioni:

- € 50,00 (cinquanta/00) in caso di ritardo di giorni 30 rispetto al termine di giorni 60 stabilito per la esibizione o la trasmissione di atti, documenti e dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis del D. Lgs. n.507/93 nonchè per la restituzione di questionari;
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) in caso di ritardo superiore ai 30 giorni rispetto ai 60 giorni stabiliti per la esibizione o la trasmissione di atti, documenti e l'elenco di cui all'art.73, comma 3-bis del D. Lgs. n.507/93 nonchè per la restituzione di questionari; stessa sanzione anche in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art.73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro compilazione incompleta o infedele.

L'invito, la richiesta o la trasmissione dei questionari ai contribuenti dovrà avvenire con apposita notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Le sanzioni previste non hanno effetto retroattivo su inviti, richieste e questionari già richiesti prima della data di entrata in vigore della presente modifica, nel rispetto delle norme della legge di cui allo Statuto dei contribuenti.

art. 79
D. Lgs 507/93

ART. 22
PRESUPPOSTI

La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione temporanea e non ricorrente con o senza autorizzazione di locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a183 giorni nell'anno solare anche se ricorrente.

ART. 23
SOGGETTI

Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:
a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 28/3/1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;
b) I soggetti che effettuano occupazioni temporanee anche abusive per uso inferiore a 183 giorni nell'anno solare anche se ricorrente.
Nella ipotesi di occupazione ricorrenti per uso superiore a 183 giorni nell'anno solare si rientra nella fattispecie dell'art. 66 comma 3° let.c) D.Lgs. 507/93.

ART. 24
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
In mancanza di corrispondente voce di uso della classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

ART. 25
DENUNCIA - VERSAMENTO - ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO

Per la denuncia e il relativo versamento, nonché per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

ART. 26
AGEVOLAZIONI

Trovano applicazione quelle previste dal presente regolamento.

TITOLO VI

POTERI DEI COMUNI E GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 27
CONTROLLO DEI DATI

ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquistati in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 33, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi la planimetria dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
Tale invito dovrà contenere i riferimenti essenziali alle sanzioni previste per la omessa o infedele denuncia.

ART. 28
ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

ART. 29
ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONI SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione gli uffici procederanno all'accertamento in base a presunzioni semplici e altri dati in possesso degli uffici stessi.

ART. 30
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 il Sindaco nomina il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizioni legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale. Ai fini della suddetta individuazione si dovranno considerare le mansioni svolte ed i relativi profili professionali.

ART. 31
ORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI

Per assicurare una efficace lotta all'evasione l'Ufficio Tributi dovrà organizzare il servizio come segue:
1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui all'art. 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita cartella del contribuente, e ordinare queste ultime in ordine cartella del contribuente, e ordinare queste ultime in ordine alfabetico in un apposito classificatore.
2) Potrà inoltre realizzare uno "schedario del contribuente" le cui schede, in ordine alfabetico, riporteranno i dati principali relativi all'utenza. I dati dovranno essere collegati a quelli del catasto urbano per coordinare la gestione territoriale dei servizi e dei tributi.

ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune) .
Sono tassabili pure tutti manufatti "aperti" come tettoie aperte, capannoni aperti ed altri manufatti di facile rimozione.

Art. 6
ESCLUSIONI DALLA SUPERFICIE TASSABILE

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
I locali o aree sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma che non sono adibiti direttamente a lavorazioni industriali e dove si producono altri rifiuti legati alla presenza umana e non equiparati a rifiuti speciali, soggiacciono al pagamento della tassa.
Non sono altresì tassabili le aree destinate esclusivamente ad attività sportive limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altri parti destinate alla presenza di
persone inserite nei complessi sportivi.

Art. 7
NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie tassabile dei locali e' calcolata a mq. ed e' misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.
Nella misurazione delle superfici sono da includere solai, sottotetti e locali seminterrati sempreche adibiti ad uso di soggiorno o magazzino, box, ecc. , di altezza superiore a mt.1,50.

Art. 8
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER LE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

"Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva."

Art. 9
DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PER LE AREE SCOPERTE

Per le aree scoperte la superficie si computa misurandola da perimetro esterno compresi siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
"Sono assoggettabili a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25%. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 5 del presente regolamento sono computate nel limite del 50 per cento."

ABROGATO